LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 192-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SAVARINO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro delle Finanze
col Ministro del Tesoro
e col Ministro della Pubblica Istruzione
NELLA SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza l'11 giugno 1954

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, concluso a Roma il 14 marzo 1952.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — L'Accordo culturale, che si raccomanda alla vostra approvazione, fa parte del vasto quadro dei rapporti spirituali tra i popoli, lodevolmente ristabiliti nel dopoguerra, per ricercare un clima di reciproca comprensione e di reciproco rispetto che favorisca, attraverso le pure fonti della cultura, una aperta partecipazione umana alla vita dei popoli stessi, e ne determini una più sincera e durevole amicizia.

Il fatto stesso che gli Accordi di questa natura sono stabiliti senza limiti di tempo dimostra che essi obbediscono a una istanza permanente dello spirito, e sono veri e propri mezzi di reciproca conoscenza e, perciò, veri e propri strumenti di pacificazione, fondati, non su brutali rapporti di forza, ma su umani rapporti di pensieri e di sentimenti che, in definitiva, costituiscono gli elementi essenziali e determinanti della coscienza e della volontà. Per questo è auspicabile che tali Accordi siano conclusi con tutti i Paesi e con tutti i popoli.

Nulla da eccepire, dunque, in linea di principio; molto da dire, invece, in linea di fatto. E il molto si riferisce ai « modi » e ai « mezzi » di attuazione di tali Accordi, che finora si sono rivelati deboli e inefficaci. Ma questa è materia da trattare più agevolmente in sede di discussione generale sul bilancio degli Esteri: qui vogliamo solo rilevare che, accanto alla riapertura dei rispettivi Istituti di cultura a Vienna e a Roma, e al ripristino delle cattedre di italiano e di tedesco nelle Università delle

due Capitali, lodevole cosa ci appare lo scambio di visite collettive di insegnanti e di studenti, e cosa ottima è certamente il disposto dell'articolo 11 che prevede l'organizzazione di esposizioni, concerti, rappresentazioni teatrali, scambi di film e di trasmissioni radiofoniche.

Ma è opportuno, ed è raccomandabile, che tali manifestazioni abbiano carattere di continuità e di stabilità, che si definisca, cioè, un « calendario » delle manifestazioni, e che tale « calendario » sia regolarmente osservato.

Sappiamo benissimo che i mezzi finanziari di cui disponiamo sono inadeguati, per cui dobbiamo rinunziare a molte iniziative, e altre siamo costretti a presentare in modo poco brillante; ma non possiamo non rilevare che il Governo – seguendo le proposte di questa stessa Commissione – dovrebbe stanziare fondi meno esigui per questo tipo di sana e onesta propaganda e designare persone veramente qualificate che garantiscano il pieno sviluppo delle iniziative e la serietà e il prestigio delle manifestazioni.

Con queste raccomandazioni proponiamo al Senato l'approvazione del disegno di legge relativo alla ratifica dell'Accordo culturale tra Italia e Austria concluso a Roma il 14 marzo 1952, Accordo che tende a sviluppare, fra l'altro, quei più vasti e leali rapporti di buon vicinato che esistono tra i due Paesi.

SAVARINO, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi, concluso a Roma il 14 marzo 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.